

# Template brief n. 1

## Accesso a un difensore quanto prima

*Documento redatto a cura della Open Society Justice Initiative allo scopo di fornire agli avvocati uno strumento di supporto nei contenziosi riguardanti il riconoscimento agli indagati e agli imputati del diritto di accesso a un difensore quanto prima.*

**Aprile 2012**

## INDICE

<b>COME UTILIZZARE QUESTO DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>I. IL DIRITTO DI ACCESSO A UN DIFENSORE QUANTO PRIMA .....</b>	<b>4</b>
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI .....	4
ALTRI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI .....	7
<i>Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici</i> .....	7
<i>Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura</i> .....	8
<i>Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti         Crudeli, Inumani o Degradanti</i> .....	8
<i>Proposta di direttiva sul diritto di accesso a un difensore</i> .....	9
<b>II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO.....</b>	<b>9</b>
A. INFORMARE UN INDIVIDUO SUL DIRITTO DI ACCESSO A UN DIFENSORE .....	10
B. ATTIVITÀ INERENTI ALL'ASSISTENZA DIFENSIVA .....	10
C. TEMPO ADEGUATO PER PREPARARE LA DIFESA E RISERVATEZZA .....	11
<b>III. RESTRIZIONI ALLA RINUNCIA AL DIRITTO DI AVERE ACCESSO A UN DIFENSORE.....</b>	<b>13</b>
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>13</b>
<b>APPENDICE.....</b>	<b>15</b>

## COME UTILIZZARE QUESTO DOCUMENTO

1. Nella maggior parte dei paesi europei, agli individui sospettati di aver commesso atti illeciti non è riconosciuto il diritto di accesso pieno e senza restrizioni a un difensore durante le fasi iniziali di un'indagine penale. In taluni paesi la legge prevede limitazioni restrittive relativamente al tempo in cui consentire di consultare un legale, alla durata del colloquio e alle attività che costui può intraprendere. Altrettanto preoccupante è la situazione in quei paesi nei quali agli indagati il diritto di difesa è tecnicamente riconosciuto ma disatteso nella pratica.
2. Malgrado tali limitazioni, negli ultimi anni si è assistito in tutta Europa a sviluppi rilevanti verso la definizione di norme internazionali chiare ed eque miranti a tutelare i diritti degli individui coinvolti – come indagati o imputati – in procedimenti penali. La Open Society Justice Initiative (OSJI) sostiene questi sviluppi facendosi promotrice di molteplici iniziative volte a creare una rete di sinergie e svolgendo attività di lobby presso vari interlocutori. A ciò si affianca la pubblicazione di una serie di documenti come questo che offrono un supporto tecnico agli avvocati impegnati a perorare i diritti degli arrestati presso le corti nazionali.
3. Il presente documento offre una panoramica delle attuali norme vigenti a livello nazionale e internazionale relativamente al riconoscimento agli indagati e agli imputati del diritto di accesso a un difensore quanto prima. Oltre a richiamare i principi enunciati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vi si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come pure ai pareri espressi dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e da altri organismi europei e dell'ONU.
4. La OSJC invita gli avvocati a utilizzare le indicazioni contenute nel presente documento per compiere ricerche e ad avvalersi delle argomentazioni ivi illustrate per risolvere i contenziosi domestici. Il contenzioso può essere uno strumento efficace per cambiare il sistema giudiziario penale di un paese che non è in grado di garantire adeguatamente il pieno riconoscimento del diritto di accesso a un difensore senza restrizioni. La OSJC segue gli sviluppi nei paesi in cui la riforma delle norme riguardanti tale diritto è stata attuata con successo anche attraverso lo strumento del contenzioso. Qualora stiate patrocinando, o vi accingiate a farlo, un caso di questo tipo, non esitate a mettervi in contatto con la nostra organizzazione. Siamo in grado di fornirvi informazioni sulle riforme già attuate in sistemi giudiziari analoghi, che potrebbero costituire un valido punto di riferimento per il vostro caso, oppure di mettervi in contatto con altri giuristi o organizzazioni che hanno risolto con successo questa questione.
5. La OSJC si è fortemente impegnata per assicurare l'attendibilità delle informazioni fornite. Tuttavia, questo documento è stato predisposto unicamente a titolo informativo e non costituisce un parere legale. L'uso che ne farete dipende dalle peculiarità del singolo caso, dalla particolare situazione del cliente e dalle specificità del quadro giuridico nazionale.
6. Per eventuali domande o osservazioni sul presente documento, per richiederne una versione in un'altra lingua oppure per segnalare alla OSJC i casi di mancato riconoscimento del diritto di accesso a un avvocato che si verificano nel vostro paese, potete rivolgervi a:

### **Marion Isobel**

Riforma della Giustizia Penale Nazionale

Open Society Justice Initiative

[misobel@osieurope.org](mailto:misobel@osieurope.org)

Tel.: +36 1 882 3154

[www.justiceinitiative.org](http://www.justiceinitiative.org)

[www.legalaidreform.org](http://www.legalaidreform.org)

## **I. IL DIRITTO DI ACCESSO A UN DIFENSORE QUANTO PRIMA**

1. Gli individui indagati nell'ambito di procedimenti penali hanno il diritto di accedere all'assistenza difensiva, al più tardi, al momento in cui sono dichiarati in stato di arresto o di fermo, oppure quando la loro posizione dovesse aggravarsi. Ciò è affermato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che, in modo chiaro e coerente, sancisce che tale diritto comprende la garanzia della presenza di un legale in qualunque interrogatorio o colloquio con la polizia. Lo stesso principio è stato ribadito anche dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDU); inoltre, altri standard e procedure prodotti da organismi europei e dalle Nazioni Unite hanno sottolineato l'importanza di garantire l'accesso a un difensore in tempi brevi.

### **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

2. Per molti anni la CEDU ha sostenuto che il diritto all'assistenza difensiva scaturisse immediatamente al momento dell'arresto<sup>1</sup>. Dal 2008 diverse sentenze pronunciate dalla CEDU medesima e descritte dettagliatamente più avanti hanno sviluppato e chiarito il campo di applicazione di tale diritto, affermando che l'assistenza e la rappresentanza legali devono essere garantiti fin dal momento in cui un individuo è posto in stato di fermo o quando la sua posizione si aggravi, e ciò può accadere anche prima dell'arresto formale. In particolare, nessuno dovrebbe essere interrogato, obbligato o invitato a partecipare ad atti investigativi o procedurali senza l'accesso a un difensore.
3. L'Articolo 6(1) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito la 'Convenzione') contiene il principio generale del diritto a un processo equo stabilendo che:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

4. Con riferimento ai procedimenti giudiziari, i successivi Articoli 6(3) (b) e (c) stabiliscono che:

“Ogni imputato di un reato ha diritto come minimo a ... (b) disporre del tempo e dei mezzi necessari a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio a titolo gratuito se egli non dispone dei mezzi per compensarlo.”

5. Il campo di applicazione di tali diritti è stato chiarito già con il caso *Salduz v Turkey* del 2008.<sup>2</sup> Si tratta del caso di un minorenne che, dopo l'arresto, durante l'interrogatorio condotto in assenza di un avvocato aveva ammesso la propria responsabilità, ma aveva successivamente ritrattato la confessione in quanto estorta sotto costrizione. La Grande Camera della CEDU ha stabilito che il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente di avere accesso a un difensore mentre era in stato di fermo prefigurava una violazione degli articoli 6(1) e 6(3) (c) della Convenzione. La Grande Camera ha, altresì, giudicato che il fatto che il ricorrente fosse stato successivamente assistito da un avvocato e che avesse avuto la possibilità di contestare la tesi dell'accusa nelle fasi successive del procedimento non aveva potuto porre rimedio ai vizi che avevano caratterizzato lo stato

---

<sup>1</sup> *John Murray v United Kingdom*, CEDU, sentenza dell'8 febbraio 1996; *Magee v United Kingdom*, CEDU, sentenza del 6 giugno 2000.

<sup>2</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008.

di fermo.<sup>3</sup> La CEDU ha sottolineato l'importanza della fase delle indagini preliminari, osservando che "affinché il diritto a un processo equo resti sufficientemente 'concreto ed effettivo', secondo l'Articolo 6 è necessario, come regola generale, che l'accesso a un difensore sia consentito fin dal primo interrogatorio di un indagato da parte della polizia".<sup>4</sup>

6. Il caso *Salduz* ha costituito il precedente cui si sono rifatte successivamente oltre 100 sentenze pronunciate dalla CEDU. È nata così una linea giurisprudenziale chiara e coerente secondo la quale l'utilizzo come prove di dichiarazioni rilasciate da un indagato attraverso l'interrogatorio o altre misure investigative senza essere assistito da un difensore è contrario al disposto dell'Articolo 6 della Convenzione.<sup>5</sup> Queste sentenze indicano, inoltre, quando il diritto di accesso a un avvocato deve essere riconosciuto e quando, invece, può essere negato.
7. *Durante gli interrogatori.* Nel caso *Brusco v France* la CEDU ha confermato che il diritto a essere assistito da un difensore vale anche per qualunque interrogatorio.<sup>6</sup> In questo caso, la CEDU ha riconosciuto che, nonostante il fatto che all'indagato maggiorenne fosse stato permesso di vedere il suo avvocato direttamente dopo l'interrogatorio, avere impedito al difensore di essere presente durante l'interrogatorio costituiva una violazione dell'Articolo 6(3) (c). Nel 2011 la Corte si è pronunciata in modo analogo nei confronti della Croazia.<sup>7</sup> Nella sentenza *Pishchalnikov v Russia* la CEDU ha spiegato perché è fondamentale che un indagato sia assistito da un difensore durante le indagini preliminari e particolarmente durante qualunque colloquio o interrogatorio da parte della polizia:

"In questa fase del procedimento, un imputato si trova spesso in una condizione di particolare vulnerabilità, e ciò ha un effetto che è amplificato dal fatto che le norme di procedura penale tendono a diventare sempre più complesse, in particolare per quanto concerne la raccolta e l'utilizzo delle prove. Nella maggior parte dei casi, a questa particolare vulnerabilità si può ovviare adeguatamente soltanto facendosi assistere da un avvocato il cui compito sia, tra l'altro, di garantire all'imputato il diritto a non autoincriminarsi".<sup>8</sup>
8. *A prescindere dall'interrogatorio.* Nel caso *Dayanan v Turkey*, la CEDU ha precisato che gli indagati devono avere l'opportunità di essere assistiti da un difensore nel momento stesso in cui sono dichiarati in stato di fermo, a prescindere dal fatto che siano o non siano sottoposti a interrogatorio.<sup>9</sup> In questo caso il ricorrente era maggiorenne e non era in una condizione di particolare vulnerabilità se non quella legata al suo status d'imputato.
9. *Se la posizione dell'indagato si aggrava.* Nel caso *Shabelnik v Ukraine*, la CEDU ha stabilito che il diritto di accesso a un difensore deve essere riconosciuto nel momento in cui la posizione dell'indagato si aggravi, anche se non ancora incriminato formalmente e in stato di fermo.<sup>10</sup> La CEDU ha spiegato che la posizione di una persona si considererà aggravata non appena avrà inizio la fase investigativa vera e propria sul crimine di cui è sospettato e gli sarà contestato un capo d'accusa. Nel caso in questione, l'indagato era stato interrogato in veste di testimone, non come indagato o imputato. La

---

<sup>3</sup> *Ibid*, par. 58.

<sup>4</sup> *Ibid*, par. 54-55.

<sup>5</sup> cfr. Appendice per l'elenco delle sentenze pronunciate fino al marzo 2012.

<sup>6</sup> *Brusco v France*, CEDU, sentenza del 14 ottobre 2010 a pagg. 44-45.

<sup>7</sup> *Mader v Croatia*, CEDU, sentenza del 21 giugno 2011, par. 153. *Sebalj v Croatia*, CEDU, sentenza del 28 giugno 2011, par. 256. Cfr. anche *Demirkaya v Turkey*, CEDU, sentenza del 13 ottobre 2009.

<sup>8</sup> *Pishchalnikov c. Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, par. 69. Cfr. anche *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, CEDU, sentenza del 21 aprile 2011, par. 263.

<sup>9</sup> *Dayanan v Turkey*, CEDU, sentenza del 13 ottobre 2009, par. 32.

<sup>10</sup> *Shabelnik v Ukraine*, CEDU, sentenza del 17 febbraio 2009, par. 57.

CEDU ha rilevato una violazione degli Articoli 6(1) e (3) della Convenzione sostenendo che il momento in cui scaturisce il diritto di difesa non dipende dallo status formale della persona.<sup>11</sup> Analoghe violazioni erano state rilevate dalla CEDU nel caso *Brusco v France*, in cui una persona ascoltata come testimone aveva confessato un crimine.<sup>12</sup>

10. Nel caso *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, il ricorrente era stato indagato per omicidio, sebbene la polizia lo avesse arrestato per un reato minore legato al possesso di sostanze stupefacenti e ne avesse decretato formalmente la detenzione amministrativa, impedendogli di essere assistito da un avvocato. La CEDU ha stabilito che, nonostante lo status formale, il ricorrente era stato di fatto trattato come un indiziato e, in quanto tale, avrebbero dovuto essergli riconosciuti i diritti sanciti dall'Articolo 6 della Convenzione, compreso quello di accesso senza restrizioni all'assistenza e alla rappresentanza legali.<sup>13</sup>
11. *Misure investigative*. È altrettanto chiaro che un individuo ha il diritto di essere assistito da un difensore non solo durante qualunque interrogatorio, ma anche nel corso di altre misure investigative. Ciò ha portato la CEDU a riconoscere una violazione dell'Articolo 6(1) della Convenzione nel caso *Laska and Lika v Albania* in cui i ricorrenti erano stati riconosciuti nel corso di un confronto all'americana svoltosi in assenza dei loro avvocati.<sup>14</sup>
12. *Detenzione informale*. La CEDU si è pronunciata anche sulla questione riguardante il diritto di difesa per un individuo che non sia tecnicamente in stato di fermo. Nel caso *Zaichenko v Russia*, il ricorrente non era stato formalmente arrestato né interrogato presso una centrale di polizia, ma era stato semplicemente fermato per un controllo stradale e aveva risposto ad alcune domande riguardanti il risultato della perquisizione della sua automobile.<sup>15</sup> Tenendo conto del fatto che la libertà personale del ricorrente non aveva subito limitazioni significative, la CEDU ha ritenuto che il fatto che gli fosse stato negato il diritto di essere assistito da un avvocato in quel momento non costituiva una violazione dell'Articolo 6(3) (c) della Convenzione. Tuttavia, anche in quel caso, il successivo utilizzo, nella fase del giudizio, delle risposte che il ricorrente aveva fornito a quelle domande era in violazione del privilegio contro l'autoincriminazione e della facoltà di non rispondere contenuti nell'Articolo 6.
13. *Negazione dell'assistenza difensiva*. La CEDU ha considerato teoricamente la possibilità che in circostanze eccezionali possa essere negato il diritto all'assistenza difensiva in tempi brevi. Tuttavia, anche laddove, in casi eccezionali, l'accesso a un difensore potrebbe essere giustificato per ragioni imperiose, le dichiarazioni incriminanti rese dall'imputato senza la presenza di un avvocato non possono essere utilizzate ai fini di una condanna.<sup>16</sup> Inoltre, la CEDU ha ritenuto che:

“Qualunque eccezione all'esercizio di questo diritto deve essere chiaramente circoscritta e strettamente limitata nel tempo. Questi principi sono richiamati specialmente nel caso di gravità dei reati contestati, dato che è proprio quando si prevedono le condanne più severe che il rispetto del diritto a un processo equo deve essere assicurato, nelle società democratiche, al più alto livello possibile”.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> *Shabelnik v Ukraine*, CEDU, sentenza del 17 febbraio 2009, par. 57.

<sup>12</sup> *Brusco v France*, CEDU, sentenza del 14 ottobre 2010.

<sup>13</sup> *Brusco v France*, CEDU, sentenza del 14 ottobre 2010, par. 52-54; *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, CEDU, sentenza del 21 aprile 2011, par. 264-65.

<sup>14</sup> *Laska and Lika v. Albania*, CEDU, sentenza del 20 aprile 2010.

<sup>15</sup> *Zaichenko v. Russia*, CEDU, sentenza del 18 febbraio 2010.

<sup>16</sup> *Ibid*, par. 55.

<sup>17</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, par. 54; cfr. anche *Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine*, CEDU, sentenza del 21 aprile 2011, par. 263.

### **Altri standard internazionali ed europei**

14. Diversi altri organismi internazionali ed europei hanno sottolineato l'importanza fondamentale del diritto di accesso a un difensore quanto prima. Il Consiglio per i Diritti Umani (CDU) delle Nazioni Unite, applicando il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP), ha riconosciuto che il diritto all'accesso a un difensore in tempi brevi è una norma universale accordata a tutti gli imputati o indagati. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) e il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) delle Nazioni Unite hanno ribadito che l'accesso a un difensore quanto prima rappresenta anche uno strumento fondamentale di tutela contro i maltrattamenti. Inoltre, il Consiglio dell'Unione Europea l'ha identificato come componente chiave di un piano a lungo termine volto a rafforzare e proteggere i diritti degli indagati nei procedimenti penali in tutta l'Unione Europea.

#### Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

15. Il CDU ha affermato l'importanza di consentire l'accesso a un difensore quanto prima, così come stabilito dall'Articolo 14 del PIDCP, in base al quale tutti gli indagati o imputati hanno il diritto di essere assistiti da un difensore durante il periodo iniziale di fermo, in tutta la fase investigativa del procedimento penale e durante qualunque interrogatorio, colloquio o altro atto investigativo. Gli Articoli 14(3) (b) e (d) del PIDCP stabiliscono che:

“Allorché si tratti di determinare la fondatezza di qualunque accusa penale che gli viene rivolta, ogni individuo ha il diritto di: (b) disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa e di comunicare con un difensore di sua scelta;

... (d) difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, di essere informato del suo diritto di averne”.

16. Nel Commento Generale n. 32 il CDU ha ribadito che l'accesso a un difensore è “un elemento importante della garanzia di un processo equo e un'applicazione del principio dell'uguaglianza delle armi tra accusa e difesa... Il diritto di comunicare con un difensore implica che all'imputato sia garantito l'accesso, senza ingiustificato ritardo, a un difensore”.<sup>18</sup>
17. Nell'esaminare le diverse comunicazioni, il CDU ha ribadito coerentemente che gli imputati devono essere efficacemente difesi da un avvocato in tutte le fasi del procedimento<sup>19</sup> e che il mancato riconoscimento di tale diritto durante il periodo iniziale di custodia cautelare e nel corso di tutti gli interrogatori violerà entrambi gli Articoli 14(3)(b) e 14(3)(d) del PIDCP.<sup>20</sup> Nel caso *Lyashkevich v Uzbekistan*, il CDU ha riconosciuto una violazione di tale diritto per il fatto che all'imputato era stato negato di avere per un giorno l'assistenza di un difensore di sua scelta, mentre venivano

---

<sup>18</sup> CDU, Commento Generale n. 32, *Right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial*, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 agosto 2007, par. 32, 34.

<sup>19</sup> *Barno Saidova v. Tajikistan*, CDU, decisione del 20 agosto 2004, UN Doc. CCPR/C/81/D/964/2001 par. 6.8; *Borisenco v Hungary*, CDU, decisione del 14 ottobre 2002, UN Doc. CCPR/C/76/D/852/1999, par. 7.5; *Aliev v Ukraine*, CDU, decisione del 7 agosto 2003, UN Doc. CCPR/C/78/D/781/1997, par. 7.2

<sup>20</sup> *Kelly v. Jamaica*, CDU, decisione del 29 luglio 1996, UN Doc. CCPR/C/57/D/537/1993, par. 9.2; *Gridin v. Russian Federation*, CDU, decisione del 18 luglio 2000, UN Doc. CCPR/C/69/D/770/1997, par. 8.5; *Tamara Chikunova v Uzbekistan*, CDU, decisione del 16 marzo 2007, UN Doc. CCPR/C/89/D/1043/2002, par.7.4; *Marlem Carranza Alegre v. Peru*, CDU, decisione del 17 novembre 2005, UN Doc. CCPR/C/85/D/1126/2002, par. 7.

condotti gli interrogatori e gli altri atti investigativi, e ciò nonostante gli fosse stato assegnato un avvocato d'ufficio che era stato presente per l'intera giornata.<sup>21</sup>

#### Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura

18. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti ("CPT") insiste da tempo sull'importanza di garantire l'accesso a un difensore senza ingiustificato ritardo come strumento di prevenzione della tortura. Il CPT ha pubblicato numerosi Rapporti Generali aventi lo scopo di fornire alle autorità nazionali interessate indicazioni sulle norme, condizioni e pratiche accettabili. Nel suo Secondo Rapporto Generale, il CPT ha dichiarato che l'accesso a un difensore è una salvaguardia fondamentale contro i maltrattamenti delle persone detenute che deve essere applicata fin dal principio della privazione della libertà. Ciò include il diritto di contattare e ricevere visite dall'avvocato così come, in linea di principio, il diritto di avere l'avvocato presente durante l'interrogatorio.<sup>22</sup>
19. Il CPT ha ribadito l'importanza di tali garanzie nei rapporti indirizzati ad altri stati e in quelli di carattere generale. Nel Rapporto 2002 ha osservato che vi erano ancora stati inadempimenti ed ha spiegato che:

“Il CPT ha ripetutamente sottolineato che, in base alla sua esperienza, il periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà è quello in cui il rischio di intimidazione e di maltrattamenti fisici è maggiore. Di conseguenza, la possibilità per le persone prese in custodia di polizia di avere accesso a un avvocato durante quel periodo è una salvaguardia fondamentale contro i maltrattamenti. L'esistenza di questa possibilità avrà un effetto dissuasivo su coloro i quali sono inclini a maltrattare le persone detenute; inoltre, un avvocato può agire in maniera appropriata nel caso in cui il maltrattamento realmente avvenga”.<sup>23</sup>

#### Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti

20. Il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) delle Nazioni Unite ha riaffermato, inoltre, che il diritto all'accesso a un avvocato è una tutela fondamentale contro la tortura:

“Da un punto di vista preventivo, l'assistenza di un avvocato è una salvaguardia importante contro i maltrattamenti, e ciò va ben oltre il concetto di assicurare il patrocinio esclusivamente per prestare la propria attività difensiva. La presenza di un avvocato durante l'interrogatorio può costituire non soltanto un deterrente per la polizia, che così si asterrà dal mettere in atto trattamenti degradanti o altri abusi, ma anche una tutela per gli stessi ufficiali di polizia messi a confronto con accuse infondate di maltrattamenti”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Lyashkevich v. Uzbekistan*, CDU, decisione dell'11 maggio 2010, UN Doc.

CCPR/C/98/D/1552/2007, par. 9.4. cfr. anche *Kasimov v. Uzbekistan*, CDU, decisione del 30 luglio 2009, UN Doc. CCPR/C/96/D/1378/2005, par. 9.6.

<sup>22</sup> Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, 2<sup>nd</sup> General Report, CPT/Inf (92) 3, 36, disponibile alla pagina <http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm>. cfr. anche Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti, *CPT Standards*, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010 at 41, disponibile alla pagina [www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.doc](http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.doc).

<sup>23</sup> Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani Degradanti (CPT), 12th General Report on the CPT's activities, 2002, par. 41.

<sup>24</sup> Rapporto sulla visita del Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti alle Maldive del 26 febbraio 2009, CAT/OP/MDV/1, par. 62.

### Proposta di direttiva sul diritto di accesso a un difensore

21. Il *Progetto di risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea riguardante una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*<sup>25</sup> mira ad assicurare, all'interno dell'Unione, la piena applicazione e il rispetto delle disposizioni della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo in merito ai diritti degli imputati e degli indagati.
22. Nell'ambito di tale tabella di marcia, nel giugno 2011 la Commissione Europea ha presentato la sua Proposta di Direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale.<sup>26</sup> All'Articolo 3, la suddetta proposta di direttiva impone agli Stati Membri l'obbligo di assicurare a ogni indagato e imputato l'accesso a un difensore quanto prima. L'accesso al difensore deve essere consentito in ogni caso nel momento della privazione della libertà personale e prima dell'inizio di qualunque interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità giudiziaria. L'Articolo 4(2) prevede, inoltre, esplicitamente il diritto di essere assistito da un difensore durante gli interrogatori della polizia.
23. Se sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea, la Direttiva diventerà vincolante ed esecutiva, e tutti gli Stati Membri avranno l'obbligo di recepirla modificando, se necessario, leggi, regolamenti e norme amministrative nazionali. Tuttavia, anche qualora non fosse approvata, questa proposta è il segnale che la Commissione è consapevole di quanto sia attualmente basso il livello di riconoscimento del diritto di accesso a un difensore, come dimostra un'analisi della giurisprudenza della CEDU.<sup>27</sup>

### **II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

24. La CEDU ha specificato che la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ha il fine di garantire non diritti teorici o illusori, ma concreti ed effettivi. Ciò vale in particolare per il diritto di difesa, tenendo conto del posto eminente che il diritto a un processo equo occupa in una società democratica.<sup>28</sup> Applicando tale principio, il diritto di accesso a un difensore quanto prima può essere realizzato in modo concreto ed effettivo soltanto qualora si verifichino una serie di elementi.
  - *A. Fornire informazioni.* Informare un indagato dei propri diritti è fondamentale, giacché una persona che non sia consapevole del proprio diritto di accesso a un difensore non potrà esercitarlo.
  - *B. Attività incluse.* La CEDU ha dichiarato che un individuo indagato deve avere la possibilità di accedere a tutti i servizi e le attività specificamente connessi con l'assistenza difensiva.
  - *C. Tempo adeguato per preparare la difesa e riservatezza.* Una condizione essenziale per un'efficace assistenza legale è la riservatezza delle comunicazioni e la possibilità di disporre di un tempo adeguato per preparare la difesa.

---

<sup>25</sup> Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1999, (2009/C 295/01).

<sup>26</sup> Commissione Europea, *Proposal for a Directive on the right to access a lawyer in criminal proceedings*, COM(2011) 326/3. Questa proposta prende in considerazione la lettera C della tabella di marcia.

<sup>27</sup> *Ibid.*, para. 13, 14, 18-21.

<sup>28</sup> *Airey v Ireland*, CEDU, sentenza del 9 ottobre 1979, para. 24; *Artico v Italy*, CEDU, sentenza del 13 Maggio 1980, para. 33; *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, para. 51, 55.

### **A. Informare un individuo sul diritto di accesso a un difensore**

25. Il diritto di essere informato sul diritto di avere accesso a un difensore non è citato esplicitamente nella Convenzione. Tuttavia, la CEDU ha più volte ribadito che le autorità hanno l'obbligo di adottare le misure positive per garantire il diritto a un processo equo previsto dall'Articolo 6 della Convenzione, ivi incluso assicurare attivamente la realizzazione del diritto di ogni indagato di essere informato dei propri diritti. Nel caso *Panovits v Cyprus*, la CEDU ha affermato che le autorità avrebbero dovuto "assicurare attivamente che il ricorrente fosse consapevole del proprio diritto all'assistenza di un avvocato e al patrocinio (dello Stato). Il Governo ha replicato che le autorità avrebbero permesso al ricorrente di esercitare il diritto di ottenere l'assistenza di un difensore in qualunque momento, se lo avesse richiesto. La CEDU ha affermato che vi era un obbligo positivo di fornire al ricorrente le informazioni necessarie per permettergli di accedere all'assistenza e alla rappresentanza legali e che l'approccio passivo adottato violava l'Articolo 6.<sup>29</sup> La CEDU, inoltre, ha rinvenuto violazioni dell'Articolo 6 in circostanze analoghe nei casi *Talat Tunc v Turkey*<sup>30</sup> e *Padalov v Bulgaria*.<sup>31</sup>
26. Seguendo un ragionamento simile, nei casi *Barno Saidova v Tajikistan* e *Rolando v Philippines*, il CDU ha rinvenuto una mancata applicazione dell'Articolo 14(3) (d) per non avere informato gli indagati del diritto di avere accesso a un difensore all'atto dell'arresto.<sup>32</sup>
27. Il 16 novembre 2011 gli Stati Membri dell'UE hanno approvato una proposta di direttiva che fa parte della *Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali*.<sup>33</sup> La nuova Direttiva stabilisce che ogni persona arrestata in qualunque Stato Membro dell'UE deve essere informata dei propri diritti in una lingua che possa comprendere. Le Autorità sono obbligate a consegnare a chiunque sia arrestato una "lettera dei diritti" scritta in un linguaggio semplice utilizzando termini d'uso corrente, nella quale siano illustrati i diritti fondamentali durante i procedimenti penali, ivi incluso, tra l'altro, il diritto di essere assistiti da un avvocato.

### **B. Attività inerenti all'assistenza difensiva**

28. Nel concetto di assistenza difensiva rientrano diverse attività. Nel caso *Dayanan v Turkey*<sup>34</sup>, la CEDU, rifacendosi alla sentenza pronunciata nel caso *Salduz*, ha affermato che un accusato ha diritto di accesso a un difensore non appena è posto in stato di fermo. In tal modo, la CEDU ha chiarito le ragioni insite nel garantire l'accesso a un difensore senza ingiustificato ritardo ed anche il campo di applicazione delle attività che il difensore deve poter svolgere:

"Effettivamente, l'imparzialità del processo richiede che l'accusato possa avere accesso a tutti i servizi specificamente connessi con l'assistenza difensiva. A tale riguardo, il difensore deve potere assicurare senza restrizioni gli elementi fondamentali della difesa di una persona: discussione del caso, organizzazione della difesa, raccolta delle prove a favore dell'accusato, preparazione per l'interrogatorio,

---

<sup>29</sup> *Panovits v. Cyprus*, CEDU, sentenza dell'11 dicembre 2008, para. 72.

<sup>30</sup> *Talat Tunc v Turkey*, CEDU, sentenza del 27 marzo 2007.

<sup>31</sup> *Padalov v Bulgaria*, CEDU, sentenza del 10 agosto 2006.

<sup>32</sup> *Barno Saidova v. Tajikistan*, CDU, decisione del 20 agosto 2004, UN Doc. CCPR/C/81/D/964/2001, para. 6.8. *Rolando v. Philippines*, CDU, decisione dell'8 dicembre 2004, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002, para. 5.6.

<sup>33</sup> Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1999, (2009/C 295/01). Questa costituisce la lettera B della tabella di marcia.

<sup>34</sup> *Dayanan v Turkey*, CEDU, sentenza del 13 ottobre 2009.

sostegno a favore dell'accusato in condizione di vulnerabilità e verifica delle condizioni detentive".<sup>35</sup>

Nel caso *Ocalan v Turkey* la CEDU ha riconosciuto, inoltre, che l'accesso a un difensore quanto prima, la capacità di incontrarsi con lui e di fornirgli istruzioni sono indispensabili per permettere alle persone di contestare la legittimità e la durata della detenzione.<sup>36</sup>

29. La gamma e l'obiettivo dell'assistenza difensiva che la CEDU ha riconosciuto in questi casi riflettono sostanzialmente le funzioni precisate nei *Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sul Ruolo degli Avvocati*. Rientra in queste l'obbligo di "informare l'assistito dei propri diritti e doveri e sul funzionamento del sistema giudiziario penale nei limiti in cui è pertinente con tali diritti e doveri", come anche di "assistere in modo appropriato adottando tutte le azioni giuridicamente necessarie per tutelarne gli interessi".<sup>37</sup>

### **C. Tempo adeguato per preparare la difesa e riservatezza**

30. La capacità di un avvocato di impostare un'efficace linea difensiva dipende dalle occasioni che gli sono date di incontrare l'assistito o di comunicare con lui. Agli indagati e agli imputati deve, pertanto, essere concesso di incontrare il proprio avvocato privatamente e per un tempo adeguato in modo che tale diritto possa essere pienamente riconosciuto.
31. Per quanto concerne la questione della riservatezza, la CEDU ha stabilito che "il diritto di un accusato di comunicare con il suo avvocato fuori dalla portata di udito di terzi rientra fra le elementari esigenze di un processo equo".<sup>38</sup> Nel caso *Brennan v UK*, la CEDU ha stabilito che la presenza di un funzionario di polizia a portata di udito durante il primo colloquio tra l'imputato e il suo difensore aveva impedito al ricorrente l'esercizio efficace dei propri diritti di difesa. La CEDU ha spiegato che "Se un avvocato non avesse la possibilità di conferire con l'assistito e di ricevere da lui istruzioni riservate senza sorveglianza, la sua assistenza perderebbe gran parte della sua utilità".<sup>39</sup>
32. L'importanza della riservatezza è stata sottolineata anche dal CDU, che nel Commento Generale n. 32 ha affermato che "l'avvocato deve potere incontrare il proprio assistito privatamente e comunicare con lui in circostanze tali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni".<sup>40</sup> Nel caso *Nazira Sirageva v Uzbekistan* il CDU ha affermato che l'Articolo 14(3) (b) del PIDCP era stato violato perché all'indagato e al suo avvocato era stato concesso di incontrarsi soltanto in presenza di un poliziotto nel corso delle indagini preliminari.<sup>41</sup>
33. Con riferimento al tempo da concedere per la preparazione della difesa, la CEDU ha affermato che stabilire quale sia il tempo adeguato per allestire la difesa nelle fasi preliminari di un procedimento dipende dal singolo caso. Nella sentenza *Bogumil v Portugal*, la CEDU ha sostenuto che dette circostanze comprendono la complessità del

---

<sup>35</sup> *Dayanan v Turkey*, CEDU, sentenza del 13 ottobre 2009, para. 32

<sup>36</sup> *Ocalan v Turkey*, CEDU, sentenza del 12 maggio 2005, para. 66, 70.

<sup>37</sup> *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Principio 13.

<sup>38</sup> *Brennan v. the United Kingdom*, CEDU, sentenza del 16 ottobre 2001, para. 58; *S v. Switzerland*, CEDU, sentenza del 28 novembre 1991 para. 48.

<sup>39</sup> *Brennan v. the United Kingdom*, CEDU, sentenza del 16 ottobre 2001, a para. 58

<sup>40</sup> Commento Generale n. 32, *Right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial*, CEDU, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 agosto 2007, para. 32

<sup>41</sup> *Nazira Sirageva v. Uzbekistan*, CDU, decisione del 18 novembre 2005, UN Doc. CCPR/C/85/D/907/2000, para. 6.3. Vedi anche *Gridin v. Russian Federation*, CDU, decisione del 18 luglio 2000, UN Doc. CCPR/C/69/D/770/1997, para 8.5.

caso e la gravità della pena prevista per il reato.<sup>42</sup> Nel caso *Fatma Tunc v Turkey* (No. 2), la CEDU non ha esitato a sottolineare che un colloquio di cinque minuti con l'avvocato durante il primo periodo del fermo di polizia non era sufficiente ai sensi delle disposizioni della Convenzione.<sup>43</sup>

34. Il CDU ha confermato il punto di vista della CEDU relativamente al fatto che le persone accusate di reato hanno il diritto di disporre di un tempo adeguato per preparare la loro difesa e “in che modo si quantifichi un tempo ‘adeguato’ dipende dalle circostanze di ciascun caso”.<sup>44</sup> Applicando questo principio a un caso di pena di morte, nella sentenza *Aston Little v Jamaica* il CDU ha rinvenuto una violazione dell'Articolo 14(3) (b) perché all'accusato era stato permesso di incontrare il proprio difensore solo per mezz'ora prima del processo.<sup>45</sup> Sentenze analoghe sono state pronunciate nel caso *Ramil Rayos v Philippines*, in cui all'accusato era stato permesso di incontrare l'avvocato soltanto per poco tempo al giorno durante il processo<sup>46</sup>, e nel caso *Reid v Jamaica*, in cui l'accusato aveva potuto conferire con il difensore soltanto dieci minuti prima dell'inizio del processo.<sup>47</sup>

35. I principi di riservatezza e di tempo adeguato per preparare la difesa sono stati verificati da vari organismi delle Nazioni Unite. Nella regola 93 degli *Standard Minimi per il Trattamento dei Detenuti*, l'ONU ha ribadito che un individuo accusato di avere commesso un reato ha il diritto di avere accesso a un difensore e di comunicare con lui fuori dalla portata di udito delle autorità:

“Ai fini della sua difesa, a un detenuto del quale non sia stato celebrato il processo deve essere concesso di ... ricevere le visite del suo avvocato per predisporre la difesa come pure di preparare e consegnargli istruzioni confidenziali. Per questo motivo, se lo richiede, deve essergli fornito il necessario per scrivere. I colloqui fra il prigioniero e il suo avvocato possono svolgersi sotto la sorveglianza delle guardie o di un funzionario dell'istituto, ma fuori dalla portata del loro udito”.<sup>48</sup>

36. Anche nei *Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sul Ruolo degli Avvocati* viene ribadito il diritto di disporre di un tempo adeguato per conferire con il difensore e per scambiare comunicazioni confidenziali riservate. I Principi 8 e 22 stabiliscono che:

“A tutte le persone arrestate, detenute o trattenute in qualunque maniera devono essere concessi l'opportunità, il tempo e i mezzi per ricevere la visita, conferire e consultarsi con un avvocato, senza ingiustificato ritardo, intercettazione o censura e in piena riservatezza. Tali colloqui possono avvenire sotto sorveglianza, ma non a portata di udito, delle guardie”.

---

<sup>42</sup> *Bogumil v Portugal*, CEDU, sentenza del 7 ottobre 2008, para. 48–49

<sup>43</sup> *Fatma Tunc v Turkey* (2), CEDU, sentenza del 13 ottobre 2009, para. 14

<sup>44</sup> Commento Generale n. 32, *Right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial*, UNHRC, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 agosto 2007, para. 34

<sup>45</sup> *Aston Little v Jamaica*, CDU, decisione del 1° novembre 1991, UN Doc. CCPR/C/43/D/283/1988, a para. 8.4; cfr. anche *Glenford Campbell v Jamaica*, CDU, decisione del 7 aprile 1992, UN Doc. CCPR/C/44/D/248/1987, para. 6.5

<sup>46</sup> *Ramil Rayos v. Philippines*, CDU, decisione del 7 agosto 2004, UN Doc. CCPR/C/81/D/1167/2003, para. 7.3

<sup>47</sup> *George Winston Reid v Jamaica*, CDU, decisione del 14 luglio 1994, UN Doc. CCPR/C/51/D/355/1989, para. 14.2

<sup>48</sup> cfr. <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/treatmentprisoners.pdf>. Gli standard sono stati adottati dal Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e del Trattamento dei Rei, tenutosi a Ginevra nel 1955, e approvati dal Consiglio Economico con la risoluzione 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977. In linea con la regola 95, questi standard non si applicano solo ai detenuti, ma anche a chi si trova in stato di fermo o di altra detenzione senza che sia stato celebrato un processo.

“I Governi devono garantire e rispettare che tutte le comunicazioni e tutti i colloqui tra gli avvocati e i loro assistiti, nell’ambito della relazione professionale, siano riservati”.<sup>49</sup>

### III. RESTRIZIONI ALLA RINUNCIA AL DIRITTO DI AVERE ACCESSO A UN DIFENSORE

37. Il diritto di accesso a un difensore è talmente importante che un indagato o imputato vi può rinunciare soltanto in circostanze limitate. La CEDU ha previsto rigide restrizioni a ciò che può essere considerato come un’effettiva rinuncia, predisponendo norme a tutela di coloro che desiderano rinunciare a tale diritto.
38. La CEDU ha affermato che la rinuncia al diritto al difensore “deve essere stabilita in modo inequivocabile e deve essere sostenuta da tutele minime proporzionate alla sua importanza”.<sup>50</sup> La CEDU ha spiegato che avere accesso a un difensore è un diritto fondamentale alla base del concetto di processo equo, e per questo è un ‘esempio perfetto’ di un diritto che deve essere tutelato della norma secondo la quale la rinuncia deve avvenire con piena cognizione delle conseguenze.<sup>51</sup> Pertanto, ha sottolineato che qualunque rinuncia:
- “deve essere non solo volontaria, ma deve anche essere pienamente consapevole delle conseguenze di tale rinuncia. Prima che si possa dire che un accusato abbia implicitamente, con il suo comportamento, rinunciato a un importante diritto previsto dall’articolo 6, deve essere dimostrato che avrebbe potuto ragionevolmente prevedere quali sarebbero state le conseguenze del suo comportamento”.<sup>52</sup>
39. Una rinuncia valida non può essere stabilita dimostrando soltanto che un indagato ha risposto ad altri interrogatori da parte della polizia anche se era stato informato dei suoi diritti. Un imputato che abbia richiesto l’assistenza di un difensore non dovrebbe essere sottoposto a un nuovo interrogatorio da parte delle autorità fintanto che non abbia ricevuto l’assistenza legale a meno che egli stesso non inizi spontaneamente a comunicare o dialogare con la polizia o con l’inquirente.<sup>53</sup>

### CONCLUSIONI

40. Come già ricordato, recentemente la CEDU ha chiarito che gli Articoli 6(1) e 6(3) della Convenzione richiedono che, in generale, ogni indagato in un procedimento penale abbia il diritto di accesso a un difensore al più tardi al momento in cui è dichiarato in stato di arresto o di fermo, oppure allorché la sua posizione dovesse aggravarsi. Ciò comprende il diritto di avere l’assistenza di un difensore durante tutti gli interrogatori o i colloqui con la polizia, e può essere applicato indipendentemente dallo status formale dell’indagato. Ogni indagato ha il diritto di comunicare in maniera riservata con il proprio difensore, di avere il tempo adeguato per preparare la difesa e di avere accesso a tutti i servizi inerenti alla consulenza legale. Data l’importanza fondamentale del diritto a un difensore, qualunque rinuncia deve essere non solo volontaria, ma anche consapevole delle conseguenze che comporta.

---

<sup>49</sup> *Basic Principles on the Role of Lawyers*, adottati dall’Ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e del Trattamento dei Rei, L’Avana, Cuba, dal 27 agosto al 7 settembre 1990.

<sup>50</sup> *Pishchalnikov v Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, para. 77; cfr. anche *Pfeifer and Plankl v Austria*, CEDU, sentenza del 22 aprile 1998, para. 37; *Neumeister v. Austria*, CEDU, sentenza del 7 maggio 1974, para. 36; *Poitrinol v France*, CEDU, sentenza del 23 novembre 1993; *Šebalj v. Croatia*, (ricorso n. 4429/09) 28 giugno 2011;

<sup>51</sup> *Pishchalnikov v Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, para. 77.

<sup>52</sup> *Pishchalnikov v Russia*, CEDU, 2 sentenza del 4 settembre 2009, para. 77. Cfr. anche *Sejdovic v Italy*, CEDU, sentenza del Grande Consiglio del 1° marzo 2006, para 86; *Pavlenko v. Russia*, CEDU, sentenza del 1° aprile 2010, para. 102.

<sup>53</sup> *Pishchalnikov v. Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, para. 79.

41. Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, applicando il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha affermato che il diritto di accesso a un difensore quanto prima è una norma universale accordata a tutte le persone accusate o sospettate di avere commesso un reato. Sia il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura sia il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura delle Nazioni Unite hanno sottolineato ripetutamente che il diritto di accesso a un difensore quanto prima è una salvaguardia fondamentale contro i trattamenti degradanti e la tortura. Inoltre, il Consiglio dell'Unione Europea lo ha identificato come componente chiave di un piano a lungo termine volto a rafforzare e tutelare i diritti degli individui sospettati nei procedimenti penali in tutta l'Unione Europea.

## APPENDICE

### Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

*Salduz v Turkey*, CEDU, Sentenza del Grande Consiglio del 27 novembre 2008

---

1. *Aba v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 3 marzo 2009 para. 9
2. *Adalmis and Kilic v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 1 dicembre 2009, para. 22, 26
3. *Adamkiewicz v. Poland*, CEDU, Sentenza del 2 marzo 2010, para. 82, 90–91
4. *Aleksandr Zaichenko v. Russia*, CEDU, Sentenza del 18 febbraio 2010, para. 37, 47
5. *Amutgan v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 3 febbraio 2009, para. 12, 17, 25
6. *Arslan Ahmet v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 22 settembre 2009, para. 37, 43
7. *Arzu v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 15 settembre 2009, para. 46, 62
8. *Aslan and Demir v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 17 febbraio 2009, para. 9, 10, 14
9. *Aslan Gülabi v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 16 giugno 2009, para. 35, 41
10. *Atti and Tedik v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 ottobre 2009, para. 39–41, 53
11. *Ayhan Işık v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 30 marzo 2010, para. 33–34, 43
12. *Ayhan Mehmet Ali v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 3 novembre 2009, para. 20, 26–28
13. *Balitskiy v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 3 novembre 2011, para. 37
14. *Ballıktaş v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 ottobre 2009, para. 42, 54
15. *Baran and Hun v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 maggio 2010, para. 39, 68, 71, 85
16. *Baran Ihsan v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 15 settembre 2009, para. 25, 31
17. *Bayhan Zeki v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 28 luglio 2009, para. 26, 48
18. *Berber Ömer v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 26 gennaio 2010, para. 33, 49
19. *Bielaj v. Poland*, CEDU, Sentenza del 27 aprile 2010, para. 72
20. *Bilgin et Bulga v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 16 giugno 2009, para. 8, 15, 19
21. *Böke and Kandemir v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 10 marzo 2009, para. 71, 80
22. *Bolukoç and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 10 novembre 2009, para. 34–35, 44
23. *Borotyuk v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 16 dicembre 2010, para. 79, 92
24. *Bortnik v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 27 gennaio 2011, para. 39, 47
25. *Boz v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 9 febbraio 2010, para. 20, 24, 33–34
26. *Brusco v. France*, CEDU, Sentenza del 14 ottobre 2010, para. 45
27. *Caka v. Albania*, CEDU, Sentenza del 8 dicembre 2009, para. 122
28. *Celebi and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 22 settembre 2009, para. 24, 29
29. *Celik Gürsel v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 5 maggio 2009, para. 22, 24
30. *Çimen v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 3 febbraio 2009, para. 12, 25–26, 32
31. *Ciupercescu v. Romania*, CEDU, Sentenza del 15 giugno 2010, para. 149
32. *Coban (No. 2.) v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 26 gennaio 2010, para. 20, 25

33. *Çolakoğlu v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 ottobre 2009, para. 34–39
34. *Dayanan v Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 30–33
35. *Demirkaya v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 16–7
36. *Desde v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 1 febbraio 2011, para. 127, 131–132
37. *Ditaban v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 14 aprile 2009, para. 51, 52, 56
38. *Ek and Şıktaş v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 17 febbraio 2009, para. 11–12, 16
39. *Elawa v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 25 gennaio 2011, para. 38–39, 51
40. *Elcicek and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 16 luglio 2009, para. 15, 19
41. *Eraslan and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 6 ottobre 2009, para. 12, 13, 23
42. *Fatma Tunç v. Turkey (No. 2)*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 15
43. *Feti Ateş and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 21 dicembre 2010, para. 23–24, 35
44. *Fidanci v Turkey*, CEDU, Sentenza del 17 gennaio 2012, para. 37–38, 45
45. *Fikret Çetin v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 35–38, 49
46. *Gäfgen v. Germany*, CEDU, Sentenza del 1 giugno 2010, para. 5, 177
47. *Geçgel and Çelik v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 15–18
48. *Gök and Güler v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 28 luglio 2009, para. 55–57, 65
49. *Göliinc v Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 settembre 2011, para. 21–22, 35
50. *Gülcer and Aslim v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 16 giugno 2009, para. 8, 12
51. *Gülecan v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 28 aprile 2009, para. 5, 10
52. *Gürova v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 6 ottobre 2009, para. 13, 14, 20
53. *Güveç v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 gennaio 2009, para. 126
54. *Hakan Duman v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 23 marzo 2010, para. 46–47, 63
55. *Halil Kaya v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 22 settembre 2009 para. 18–19, 23
56. *Hovanesian v. Bulgaria*, CEDU, Sentenza del 21 dicembre 2010, para. 32–33, 37
57. *Hüseyin Habíp Taşkin v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 1 febbraio 2011, para. 21–22, 30
58. *Huseyn and Others v. Azerbaijan*, CEDU, Sentenza del 26 luglio 2011, para. 171
59. *Ibrahim Oztürk v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 17 febbraio 2009, para. 45, 47, 57
60. *Jamrozny v. Poland*, CEDU, Sentenza del 15 settembre 2009, para. 47
61. *Kenan Engin v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 8 dicembre 2009, para. 14, 24
62. *Kuralić v. Croatia*, CEDU, Sentenza del 15 ottobre 2009, para. 44, 47
63. *Laska and Lika v. Albania*, CEDU, Sentenza del 20 aprile 2010, para. 68, 74
64. *Leonid Lazarenko v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 28 ottobre 2010, para. 49–51, 57
65. *Leva v. Moldova*, CEDU, Sentenza del 15 dicembre 2009, para. 71.
66. *Lisica v. Croatia*, CEDU, Sentenza del 25 febbraio 2010, para. 47
67. *Lopata v. Russia*, CEDU, Sentenza del 13 luglio 2010, para. 130–131
68. *Luchaninova v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 9 giugno 2011, para. 63
69. *Mađer v. Croatia*, CEDU, Sentenza del 21 giugno 2011, para. 149, 154

70. *Mehmet Şerif Öner v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 settembre 2011, para. 21–22, 27
71. *Mehmet Zeki Doğan v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 6 ottobre 2009, para. 13, 15
72. *Melnikov v. Russia*, CEDU, Sentenza del 14 gennaio 2010, para. 79
73. *Musa Karataş v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 5 gennaio 2010, para. 90, 102
74. *Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 21 aprile 2011, para. 262–265
75. *Nechto v. Russia*, CEDU, Sentenza del 24 gennaio 2012, para. 102–103
76. *Nevruz Bozkurt v Turkey*, CEDU, Sentenza del 01 marzo 2011, para. 43, 73
77. *Oğraş v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 13 ottobre 2009, para. 19–20, 27
78. *Oleg Kolesnik v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 19 novembre 2009, para. 35
79. *Öngün v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 23 giugno 2009, para. 31, 33–34, 39
80. *Özcan Çolak v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 6 ottobre 2009, para. 44, 46, 59
81. *Paskal v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 15 settembre 2011, para. 76
82. *Pavlenko v. Russia*, CEDU, Sentenza del 1 aprile 2010, para. 97, 101
83. *Pishchalnikov v. Russia*, CEDU, Sentenza del 24 settembre 2009, para. 70, 73, 76, 79, 93
84. *Płonka v. Poland*, CEDU, Sentenza del 31 marzo 2009, para. 35, 37, 40
85. *Şaman v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 5 aprile 2011, para. 30, 3, 44
86. *Sapan v Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 settembre 2011, para. 21–,23, 38
87. *Savaş v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 8 dicembre 2009, para. 63, 90
88. *Šebalj v. Croatia*, CEDU, Sentenza del 28 giugno 2011, para. 250, 263
89. *Shabelnik v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 19 febbraio 2009, para. 53
90. *Sharkunov and Mezentsev v. Russia*, CEDU, Sentenza del 10 giugno 2010, para. 97
91. *Shishkin v. Russia*, CEDU, Sentenza del 7 luglio 2011, para. 140–141.
92. *Smolik v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 19 gennaio 2012, para. 53
93. *Soykan v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 21 aprile 2009, para. 50, 51, 57, 62
94. *Stojkovic v. France and Belgium*, CEDU, Sentenza del 27 ottobre 2011, para. 50, 53–54
95. *Tağaç and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 7 luglio 2009, para. 35–36
96. *Taşçigil v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 3 marzo 2009 para. 36, 41
97. *Trymbach v. Ukraine*, CEDU, Sentenza del 12 gennaio 2012 para. 60
98. *Ümit Aydın v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 5 gennaio 2010, para. 46–48, 58
99. *Vanfuli v. Russia*, CEDU, Sentenza del 3 novembre 2011, para. 94–95
100. *Vladimir Krivonosov v. Russia*, CEDU, Sentenza del 15 luglio 2010, para. 161–162
101. *Yunus Aktaş and Others v. Turkey*, CEDU, Sentenza del 20 ottobre 2009, para. 42, 44–45, 62
102. *Zdravko Petrov v. Bulgaria*, CEDU, Sentenza del 23 giugno 2011, para. 47